



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Silvio Pellico"

Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA)

C.F. 95045030129 - Tel. 0332/400232 - www.scuolavedano.edu.it
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it



Vedano O., 08/09/2021

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per indicare la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Principali norme di riferimento

- Costituzione Italiana: artt. 30-33-34;
- D.lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti;
- O.M. 90/2001 art. 4,6,8;
- D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
- D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- C.M. 35 /2010; – C.M. 27 /2011;
- C.M. 110/2011; C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014;
- D. Lgs 13 aprile 2017 n. 62 art. 23
- O.M. n. 52 del 3 marzo 2021.

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.....omissis... L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anniomissis....L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 53/2003") prevede che: "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione **anno per anno** alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 62/2017, "in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione." Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. Pertanto, coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza un'apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica o

economica” per provvedervi (art. 1 c. 4 D. Lgs. 76/2005). Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Alla luce di tali norme si ritiene opportuno precisare che:

- la responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
 - la scelta della istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori; – come previsto dall’art. 1 comma 4 D.Lgs 76/2005 e dall’art. 23 del D. Lgs. 62/2017, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla competente autorità;
 - alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, provvedono:
 - il Sindaco del Comune ove ha la residenza il giovane soggetto al predetto dovere;
 - il Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale è iscritto ovvero abbia fatto richiesta di iscrizione lo studente tenuto ad assolvere al predetto dovere (art. 5 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 76/2005).
- Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente per l’iscrizione;
- dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo;
 - i genitori che scelgono l’istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo per i candidati privatisti

Requisiti di ammissione all’Esame di Stato

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l’esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- i candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- i candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 25 marzo dell’anno scolastico di riferimento;
- i candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’Esame di Stato.

Modalità di iscrizione all’Esame di Stato

I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l’Esame di Stato del primo ciclo previa domanda di iscrizione per essi formulata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

- dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno;
- elementi essenziali del suo curriculum scolastico;
- dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo;
- progetto didattico-educativo svolto dall’alunno. Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda;
- copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010;

Termini per la presentazione della domanda per l’Esame di Stato

Le richieste per sostenere l’Esame di Stato presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidati esterni va inoltrata entro il 25 marzo (Esame di Stato) alla segreteria della scuola che esaminerà il

candidato, fornendo anche la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Prove INVALSI

Per essere ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'Esame di Stato, presentano domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 25 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

• Sarà cura dell'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunicare all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'Esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove

Aspetti operativi e modulistica

Di seguito uno schema riepilogativo riferito alle procedure da attivare e alla modulistica da presentare.

AZIONI	TEMPI	MODULISTICA
Comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale	Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni	MODULO A - Comunicazione d'istruzione parentale (in fase di iscrizioni)
Richiesta Esame di Idoneità candidato esterno	Entro il 30 aprile di ogni anno	MODULO B - Domanda di Esame di Idoneità
Richiesta Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo d'Istruzione in qualità di candidato esterno	Entro il 25 marzo di ogni anno	MODULO B - Domanda di Esame di Stato conclusivo del I ciclo

Il Dirigente scolastico

Tiziana Carli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

ALLEGATI

- Modulo A: Comunicazione di istruzione parentale
- Modulo B: Domanda Esame di Idoneità /Esame di Stato 1° ciclo